

Regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato in conformità alle disposizioni previste dal "Nuovo Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini", emanato con DR n. 1655/2014 del 12.11.2014 e pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014.

Premessa

Il presente Regolamento della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie per lo svolgimento dei tirocini curricolari è definito in conformità al Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini, all'Ordinamento e al Regolamento didattico vigente e ad essi rimanda per i contenuti generali e specifici adottati dalla Scuola.

Il tirocinio curriculare è promosso per consentire l'acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso l'esecuzione di attività pratiche, per completare la formazione teorico-pratica dello studente e per orientare e favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro; non si configura come un rapporto di lavoro e non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale: ne sono impedimento le normative sul lavoro, le esigenze in materia assicurativa e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art.1 – Definizione del Tirocinio curriculare

Il tirocinio curriculare è un'attività formativa prevista nei piani didattici, può essere svolto in strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia e/o all'estero, ed è promosso dalla Scuola di riferimento in conformità a quanto previsto dall'Ordinamento e dal Regolamento didattico del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto, sulla base di un programma che ne espliciti i contenuti formativi (*es.: obiettivi formativi, principali attività*) e i contenuti organizzativi (*es.: periodo e modalità di svolgimento presso il soggetto ospitante*).

La durata massima del tirocinio curriculare è di 12 mesi.

Art.2 – Definizione del Tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea

Il tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea è il tirocinio curriculare svolto presso strutture interne o esterne all'Ateneo, in Italia e/o all'estero, e richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea, sulla base di un progetto concordato con il relatore; queste norme non si applicano ad altre attività svolte per la realizzazione della tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea che comportano una presenza occasionale e non continuativa.

La durata massima del tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea è di 12 mesi.

Art.3 - Ammissione al tirocinio curriculare e al tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea

Ai sensi del presente Regolamento, d'ora in avanti per tirocinio è da intendersi sia il tirocinio curriculare che il tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale.

Il tirocinio può essere svolto a partire dall'anno di corso in cui è previsto nel piano didattico del Corso di Studio dello studente, nel rispetto delle eventuali propedeuticità specificate nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio (*es.: conseguimento di un numero minimo di CFU e/o di CFU per SSD e/o superamento di un determinato numero di attività formative, etc.*).

Nei Corsi di studio in cui il tirocinio non è obbligatorio, lo studente che intende svolgerlo deve inserirlo nel piano di studio prima di presentare domanda di ammissione alla Commissione Tirocini, secondo termini e modalità stabiliti dalla Vicepresidenza di Scuola e/o dal Corso di Studio.

Salvo diverse disposizioni normative nazionali o europee, il tirocinio ha di norma una durata nominale pari a 25 ore per ogni CFU attribuito a questo tipo di attività nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Nel caso del tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea, la durata effettiva può variare, scostandosi al massimo del 20% in più rispetto alla durata nominale, a fronte di motivata richiesta da parte del tirocinante e del soggetto ospitante.

Il tirocinio non può essere svolto presso una struttura in cui il responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il 2° grado con lo studente richiedente.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di tirocinio

Lo studente interessato a svolgere il tirocinio è tenuto a inoltrare una domanda di ammissione al tirocinio alla Commissione Tirocini del proprio Corso di Studio, di norma tramite l'applicativo tirocini di Ateneo, eventualmente col supporto dell'Ufficio Tirocini competente.

La domanda di ammissione al tirocinio può essere presentata dallo studente in qualsiasi periodo dell'anno accademico e viene valutata dalla Commissione Tirocini competente in tempo utile per consentire l'inizio delle attività, di norma, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda e, comunque, non oltre i termini stabiliti dai regolamenti di Ateneo vigenti.

A fronte di espressa e motivata richiesta del singolo Corso di Studio, la Scuola può consentire l'adozione di diversi termini per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, in deroga a quanto previsto al comma precedente.

La domanda di tirocinio è valutata dalla Commissione Tirocini del Corso di Studio dello studente e deve riportare:

- il programma di tirocinio;

- la denominazione della struttura ospitante;
- il nominativo e l'assenso del tutor accademico, proposto dallo studente *oppure* individuato dalla Commissione Tirocini, nell'ambito dei docenti e dei ricercatori strutturati dell'Ateneo;
- il nominativo e l'assenso del tutor/referente per la struttura ospitante, dalla stessa individuato in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio;
- sede e periodo di svolgimento del tirocinio.

Nel solo caso del tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea il tutor accademico è il relatore di tesi e può essere un docente a contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 5.5 del Nuovo Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014, in coerenza con i compiti ad esso assegnati dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art.5 - Commissione Tirocini

Ogni Consiglio di Corso di Studio nomina annualmente con delibera la Commissione Tirocini. La Commissione Tirocini è composta da almeno un docente strutturato con incarico didattico nel Corso di Studio ed è rinnovabile.

I compiti della Commissione Tirocini sono:

- a) esprimere parere in merito all'idoneità delle strutture che richiedono di stipulare una convenzione per ospitare tirocini o per promuovere tirocini presso l'Università di Bologna;
- b) proporre nuove strutture idonee ad accogliere tirocinanti;
- c) approvare i programmi di tirocinio, tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli studenti stessi;
- d) favorire e proporre interventi per garantire diversi tipi di sostegno necessari ad ogni studente per svolgere con profitto l'esperienza di tirocinio;
- e) approvare la proposta di assegnazione del tutor accademico avanzata dallo studente oppure assegnare autonomamente il tutor accademico;
- f) validare il tirocinio svolto, acquisita la documentazione relativa alle attività svolte e alla corretta registrazione delle presenze, per permettere l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal regolamento di corso di studio e l'aggiornamento della carriera dello studente;
- g) svolgere, col supporto dell'Ufficio Tirocini, attività istruttoria relativa al riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio curriculare secondo quanto disposto dai regolamenti dei singoli Corsi di Studio e dalle Linee Guida di Ateneo;
- h) esprimere parere sul rinnovo o sulla risoluzione anticipata delle convenzioni qualora nel corso del rapporto convenzionale vengano riscontrate da parte della struttura ospitante inidoneità o situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dai progetti di tirocinio attivati;

- i) predisporre annualmente, col supporto dell'Ufficio Tirocini, una relazione sull'andamento e valutazione dei tirocini da sottoporre alla Commissione Paritetica di Scuola.

Il Presidente convoca periodicamente la Commissione Tirocini, nei tempi utili a garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di tirocinio. La Commissione Tirocini può riunirsi sia con modalità in presenza sia secondo modalità a distanza.

La Commissione Tirocini si avvale dell'Ufficio Tirocini per le attività istruttorie e ad esso fornisce – sulla base di delibera del Corso di Studio - informazioni, indicazioni e linee guida necessarie:

- alla corretta e tempestiva gestione dei tirocini stessi;
- all'approvazione delle nuove richieste di convenzionamento per lo svolgimento dei tirocini e delle offerte di tirocinio curriculare e di tirocinio formativo e di orientamento inserite sull'applicativo tirocini di Ateneo;
- al riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio curriculare, secondo quanto disposto dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio e dalle Linee Guida di Ateneo.

Art.6 - Delegato di Scuola per i Tirocini

Il Presidente della Scuola (o Suo Delegato) riveste il ruolo di coordinamento e monitoraggio sui tirocini curricolari attivati a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola, in affiancamento a quello proprio dei Corsi di Studio e delle Commissioni Tirocini dei Corsi di Studio.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Lo studente al quale è stato approvato un programma di tirocinio deve essere in possesso del registro presenze, messo a disposizione dall'Ufficio Tirocini competente, anche attraverso l'applicativo tirocini, prima dell'inizio del tirocinio.

Lo studente ha l'obbligo di annotare sul registro presenze le ore e le attività svolte presso il soggetto ospitante, entro il limite massimo di 40 ore settimanali.

Il registro presenze è comprensivo dei dati relativi al tirocinante, al tutor accademico, al soggetto ospitante, al referente per il soggetto ospitante e al periodo di svolgimento del tirocinio, secondo quanto approvato dalla Commissione Tirocini.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il registro presente è conservato presso il soggetto ospitante. Al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, al termine del tirocinio il registro presenze deve essere controfirmato dal Tutor/Referente per la struttura ospitante (o suo Delegato).

I contenuti formativi (*obiettivi e principali attività*) e i contenuti organizzativi (*periodo di svolgimento del tirocinio, trasferte, tempi di accesso alla struttura ospitante, conclusione anticipata e/o proroga del tirocinio, etc.*) possono essere modificati nel corso della realizzazione del tirocinio a fronte di motivata richiesta da parte del tirocinante, in accordo con la struttura ospitante, nel rispetto

degli obiettivi formativi già approvati e secondo tempi e modalità determinati dall'Ufficio Tirocini competente per sede territoriale.

E' possibile sospendere o interrompere il tirocinio, sulla base di richiesta motivata e documentata da parte del tirocinante, nel caso di assenza per malattia, infortunio o altro documentato e valido impedimento. In caso di sospensione, la Commissione Tirocini - sentiti lo studente, il tutor accademico e il tutor/referente per la struttura ospitante - può stabilire la ripresa del tirocinio per permettere il completamento del programma approvato, da completarsi in ogni caso entro i 12 mesi a far tempo dalla data di inizio tirocinio, salvo cause di forza maggiore ritenute valide dalla Commissione Tirocini, oppure considerare il tirocinio concluso con esito negativo e invitare lo studente a presentare un diverso programma di tirocinio.

Art. 8 - Valutazione del tirocinio

Al termine del tirocinio, la Commissione Tirocini valuta l'esperienza svolta per permettere l'acquisizione dei crediti formativi universitari stabiliti dal regolamento di corso di studio e l'aggiornamento della carriera dello studente.

In sede d'esame, la Commissione Tirocini può essere integrata da cultori della materia, individuati dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri definiti dal Consiglio della Scuola.

A tal fine, si terranno in considerazione:

- le ore effettive di presenza presso la struttura ospitante risultanti dal registro presenze;
- la valutazione del tutor accademico e del referente della struttura ospitante, eventualmente integrate dal resoconto predisposto dallo studente e/o dal colloquio con lo studente, laddove previsto dal Corso di Studio.

In caso positivo, la Commissione Tirocini formula un giudizio in forma sintetica o una valutazione espressa in trentesimi, secondo quanto previsto nel regolamento di Corso di Studio; in caso negativo, invita lo studente a presentare un diverso programma di tirocinio.

Dopo il superamento dell'esame di tirocinio, il registro presenze, controfirmato dal Presidente della Commissione Tirocini esaminatrice, viene acquisito dall'Ufficio Tirocini a cura del personale dell'Ufficio stesso.

Art.9 - Tirocinio curriculare e tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea degli studenti *incoming* nell'ambito degli accordi della mobilità studentesca internazionale

Il tirocinio degli studenti *incoming* è attivato e gestito secondo le stesse regole previste per il tirocinio degli studenti residenti. Prima dell'inizio delle attività pratiche, il tirocinio deve essere autorizzato dalla Commissione Tirocini individuata dal docente responsabile dello scambio e/o programma di mobilità al quale afferisce lo studente, fatti salvi programmi che prevedono

specifiche e diverse modalità di gestione e approvazione (es.: *Programma Scienze Senza Frontiere*).

Art. 10 - Riconoscimento attività lavorativa, o a essa assimilabile, come tirocinio curriculare

Si rinvia a quanto disposto dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio, fermo restando che non possono essere riconosciute esperienze svolte presso strutture in cui il responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il secondo grado con lo studente richiedente.

Art.11 – Convenzioni e accordi

I rapporti con i soggetti ospitanti esterni sedi di tirocinio sono regolati da convenzioni. La convenzione per l'attivazione dei tirocini curriculari promossi dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna deve essere conforme allo schema tipo approvato dagli OOAA. Possono essere concluse convenzioni diverse dallo schema tipo, proposte dal soggetto ospitante, nei casi previsti dal Regolamento generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini. Le convenzioni devono essere firmate dal Presidente di Scuola o dal Vicepresidente di Vicepresidenza o, qualora da essi delegati, dal Presidente della Commissione tirocini o dal Coordinatore di Corso di Studio.

Qualora il tirocinio curriculare promosso dall'Università di Bologna sia svolto presso strutture dell'Università di Bologna, la struttura ospitante deve rilasciare alla Scuola interessata una dichiarazione scritta a firma del Responsabile della Struttura, così come previsto dal comma 8 dell'art.12 del Nuovo Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini", emanato con DR n. 1655/2014 del 12.11.2014 e pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014.

Art. 12 – Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2015/16.

Dall'entrata in vigore nel presente regolamento sono abrogati i Regolamenti per lo svolgimento del tirocinio curriculare precedentemente adottati dai singoli Corsi di Studio.

Allegati al Regolamento di Scuola: sezioni dei singoli Corsi di Studio

Allegato I – Corso di Studio in Biotecnologie

Art. 1 - Strutture extra-universitarie e aziende

La Commissione tirocinio del CdS verifica l'idoneità di strutture extra-universitarie e di aziende per lo svolgimento del tirocinio da parte degli studenti in Biotecnologie.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio.

Lo studente potrà svolgere il tirocinio dopo aver maturato le frequenze del 2° anno di corso. Per la verifica finale del profitto lo studente dovrà presentare una breve relazione scritta (1-2 pagine) sull'attività svolta-

Art. 3 – Ammissione al tirocinio.

La domanda di ammissione al tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Tirocinio entro il 15 gennaio oppure entro il 15 maggio di ogni anno accademico. Le due scadenze annuali sono previste dal CdS al fine di favorire la regolare progressione negli studi degli studenti.

Qualsiasi richiesta di rinvio dell'inizio del tirocinio dovrà essere motivata per iscritto.

Art. 4 - Commissione per il tirocinio

Ad integrazione dell'art. 5 del Regolamento parte generale, la Commissione Tirocini del CdS ha i seguenti compiti:

- a) valutare l'adeguatezza delle strutture esterne da convenzionare;
- b) compilare e aggiornare annualmente l'elenco delle sedi per lo svolgimento del tirocinio;
- d) esaminare e approvare le domande degli studenti entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nell'art. 3.